

« REM TENE, VERBA SEQUENTUR »

1. — « *Rem tene, verba sequentur* ». Il detto famoso di Catone maggiore ha raccolto nei secoli felicitazioni ed elogi che non si contano. Schanz e Hosius, persone notoriamente misuratissime nei loro giudizi, si spingono a definirlo la perla fra tutte le massime catoniane e F. Leo esclama, tra l'altro, che chi ha coniato questo detto era consapevole di essere un dominatore della parola. Del resto, aveva cominciato Giulio Vittore, l'autore antico che riporta il passo, a parlare di « *praeceptum paene divinum* ». E non sarà male, ai fini della prosecuzione del nostro discorso, averne sotto gli occhi tutto intero il brano (Iul. Vict. *reth.* p. 374, 14-18): *Socrates quoque dicere solebat, omnes in eo, quod scirent, satis esse eloquentes. scire autem est rem, de qua dicturus sis, universam ante pernoscere. in hanc rem constat etiam Catonis praeceptum paene divinum, qui ait: « rem tene, verba sequentur »*¹.

Per quanto sottili possano essere le diverse interpretazioni della massima, tutti gli studiosi concordano nel ritenerla un insegnamento, che si inserisce tra quelli che Catone dedicò « *ad Marcum filium* », al figlio Catone Liciniano, e che doveva trovare la sua piú precisa collocazione nella presunta sezione del libro relativa all'*ars rethorica*, nella sezione che almeno spiritualmente si apriva (cfr. Sen. *contr.* 1 pr. 9) con un'altra frase celebre: « *Orator est, Marce fili, vir bonus, dicendi peritus* ». Di qui la convinzione generale che « *res* » stia, all'ingrosso, per « oggetto » del discorso, per « fatto » cui il discorso si riferisce, e che « *verba* » stia, sempre all'ingrosso, per « contesto verbale » adattato dall'oratore

* In *Acti Acc. Pontaniana* 28 (1979) 27 ss., 29 ss.

¹ In generale: M. SCHANZ e C. HOSIUS, *Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinians* 1^a (1927, rist. 1966) 181; F. LEO, *Gesch. der röm. Literatur* 1 (1913, rist. 1967) 282 ss. In particolare: G. CALBOLI, *Intr. a M. Porci Catonis Oratio pro Rhodensibus* (1978) 22 ss., con altra bibliografia. V. anche: G. KENNEDY, *The Art of Rhetoric in the Roman World, 300 b. C. - a. D. 300* (1972) 56.

all'oggetto per la migliore utilizzazione dello stesso ai suoi fini di convincimento del pubblico: fini peraltro, almeno secondo Catone, condizionati e circoscritti dalla temperie di *vir bonus* dell'oratore, il quale dunque non deve indurre i suoi ascoltatori a prendere lucciole per lanterne. Anche chi, come G. Kennedy, ha giustamente intravvista una probabile attinenza di « *res* » alla materia giuridica, o meglio alla rilevanza giuridica dei fatti considerati, non è andato, per quanto riguarda i « *verba* », oltre il senso di dizione o di stile.

Sia ben chiaro che non sarò certo io a contestare empiricamente la straordinaria efficacia della massima catoniana. Essa appartiene al rango di quelle affermazioni fulminanti e definitive che mozzano il fiato all'interlocutore, impedendogli quasi di riflettere. Ma, ecco il punto: se il detto catoniano lo si intende alla maniera corrente, non si tratta, più che di altro, di una magnifica frase ad effetto?

È ovvio che un oratore non possa imbastire il suo discorso prima di essersi reso conto della situazione di fatto. È ovvio, in ogni caso, che un oratore non possa proclamare nulla di diverso, anche se poi in realtà tende a piegare i fatti di cui parla alle parole che preferisca pronunziare. Anche Cicerone, che alle parole notoriamente assegnava molto peso, non mancò di affermare, nel *de oratore* (1.20), che « *ex rerum cognitione efflorescat et redundet oportet oratio* ». Se il senso di « *rem tene, verba sequuntur* » è tutto e solo nell'interpretazione corrente, sia pure arricchita dalla « nuance » secondo cui le parole appropriate sgorgano spontanee quando si siano ben studiati i fatti, ebbene dopo una pacata riflessione del detto catoniano rimane tanto poco quanto niente. Si può essere quasi tentati di approvare la parafrasi scherzosa, non certo consona alla reverenza unanimemente riscossa da Catone il censore, coniata, a quanto riferisce Porfirione (*schol. in Hor. artem* 311), da Asinio Pollione: « *male Hercule eveniat verbis, nisi rem sequuntur* ».

Ma forse Catone maggiore, quando formulò la sua frase, non volle dire l'ovvio che i suoi posteri gli hanno attribuito. Con viva preghiera ai sapienti contemporanei e futuri di non prendere la mia ipotesi per una teoria asseverativa e di non darsi la pena di iscriverla, se non gli va giù, nel libro nero delle dottrine perverse, io qui vorrei, se mi è concesso, esporre una mia minima considerazione sul tema.

La considerazione è questa. Tutti sanno che Catone maggiore, il « *princeps Porciae familiae* » come lo chiama Pomponio (*sing. enchir.* in D. 1.2.2.38), era fondamentalmente un giurista. Cicerone, che una prima volta lo definisce « *iuris civilis omnium peritissimus* » (*de orat.* 1.171), specifica in altro punto che giurista egli era non meno che oratore: *num*

quia ius civile didicerat, causas non dicebat aut quia poterat dicere, iuris scientiam negligebat? utroque in genere et elaboravit et praestitit (de orat. 3.135). Giurista, dunque, e in più (anche questo è risaputo da tutti) ossessionato dall'idea di sottrarre il figlio ai pedagoghi greci e di ammannirgli egli stesso quanti più insegnamenti, e di genuina marca romana, potesse. Poste le cose in questa luce, è proprio assurdo immaginare che Catone abbia fatto riferimento, anche nella massima che ci interessa, alla cultura giuridica romana, e in particolare a quel rigido *ius civile* cui egli o il figlio dedicarono, a detta di Festo (144 L.), addirittura dei « *commentarii* »? Darlo per certo non si può, visto che ci è ignoto il contesto da cui la nostra massima è stata enucleata; ma darlo per possibile, se non addirittura per probabile, mi sembra pienamente lecito, e lo faccio.

La possibilità ora detta invita a chiedersi se Catone padre non abbia voluto impartire al figlio un ammaestramento ai fini specifici dell'attività di *iuris consultus* che egli si apprestava ad intraprendere. Nel secondo secolo avanti Cristo imperava ancora il formalistico e antiquato *ius civile* della tradizione. I giuristi erano costretti a moltiplicare i loro sforzi di ingegno per adattarlo alla molteplicità e complessità delle nuove fattispecie che si presentavano nella Roma post-annibalica. Sopra tutto l'impegno riguardava l'attività giurisprudenziale del così detto « *cavere* », che constava nel trovare le formule verbali adatte alle fattispecie negoziali, e quella del così detto « *agere* », che constava nel trovare le formule verbali (quelle delle *legis actiones*) adatte alle fattispecie processuali e, per indotto, alle argomentazioni giudiziarie degli oratori. Nell'uno e nell'altro caso la difficoltà derivava al giurista non meno dalla identificazione della fattispecie nuova (la *res*) che dalla scelta, entro il ristretto catalogo offerto dal *ius civile*, della formula verbale (i *verba*) adeguata alla fattispecie.

Ecco allora chiarita la radice, quanto meno psicologica, del precetto catoniano. « Se vuoi fare il giurista, l'oratore giudiziario, il magistrato, il sacerdote, dovrai far capo necessariamente a *verba*, a formule verbali preesistenti e ritoccabili solo in minimi particolari. Ma intanto la realtà sociale, la *res* da tener presente, va straordinariamente arricchendosi di situazioni nuove. Se questa realtà sociale, questa *res*, non la individui con esattezza, non ti sarà facile trovare i *verba* che le si adattino. Prendi dunque buona conoscenza della fattispecie e vedrai che le formule verbali adeguate al suo regolamento ti verranno facili alla mente. *Rem tene, verba sequentur* ».

2. — Mi si dia atto che, nel formulare la nuova ipotesi di let-

tura in chiave « giuridica », della massima « *rem tene, verba sequentur* », mi sono rigorosamente astenuto da ogni riferimento della massima stessa al rituale della *mancipatio*. Eppure mi sarebbe stato facilissimo ricordare che, secondo quel rituale, il *mancipio accipiens* pronuncia i suoi *verba*, la sua formula solenne di rivendicazione, « *rem tenens* ». Ma la fortuna aiuta i romanisti, talvolta, ad evitare di dire delle sciocchezze, ed io le sono sinceramente grato di essermi stata almeno in questa occasione, benevola.

Non si pensi peraltro che io escluda, nella descrizione gaiana del rito mancipativo, la lezione « *rem tenens* » e propenda, con molti studiosi, per la lezione « *aes tenens* »². Al contrario, io sono convinto che Gaio abbia scritto, ambo le volte in cui ha parlato della *mancipatio* nel suo manuale, « *rem tenens* » e che la dizione « *aes tenens* », accolta da Boezio, sia frutto di un equivoco.

Ma procediamo con ordine. E cominciamo appunto con la lettura di Gai 1.119, nella edizione che del manuale gaiano ci offre l'arcifamoso *codex rescriptus* della Biblioteca Capitolare di Verona: *Est autem mancipatio, ut supra quoque diximus, imaginaria quaedam venditio; quod et ipsum ius proprium civium Romanorum est, eaque res ita agitur: adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Romanis puberibus et praeterea alio eiusdem condicionis, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is qui mancipio accipit rem tenens ita dicit: « Hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio isque mihi emptus esto hoc aere aeneaque libra »; deinde aere percutit libram idque aes dat ei a quo mancipio accipit quasi pretii loco.*

Anche se un controllo diretto del Veronese, che in questo punto è diventato oggi illeggibile, non ci consente di giungere a piena certezza circa il « *rem tenens* », un livello assai vicino alla certezza piena ci è assicurato dalla coincidenza tra gli apografi del Böcking e dello Studemund, stesi in epoca in cui il Veronese era ancora leggibile, nonché dalla fiducia che è lecito e doveroso nutrire nell'accuratezza di questi due studiosi del manoscritto gaiano di Verona. Inoltre una conferma, sia pure indiretta, ci viene dal riscontro di Gai 2.24, in materia di *in iure cessio*,

² Sul punto: A. CORBINO, *Il rituale della « mancipatio » nella descrizione di Gaio (« Rem tenens » in Inst. 1.119 e 2.24)*, in *SDHI.* 42 (1976) 149 ss., con amplissima bibliografia sul tema. *Adde*: R. G. BÖHM, « *Emendationes Gaianae* » II.1, in *Labeo* 22 (1976) 369 ss. *V. anche*: H. VAN DEN BRINK, « *Festuca, quasi hastae loco* », in *Talanta* 2 (1970) estr.; H. J. WOLFF, *Ein Vorschlag zum Verständnis des Manzipationsrituals*, in *Fs. Sontis* (1977) 1 ss.

ove si legge: ... *is cui res in iure ceditur rem tenens ita dicit: « Hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio ».*

È veramente singolare, ciò posto, che il Böhm, almeno per quanto attiene a Gai 1.119, dubiti della lettura del Veronese fatta sia dal Böcking che dallo Studemund e basi sui loro apografi l'ipotesi che nel Veronese fosse scritto: « *is qui vel hominem mancipio accipit, istum manu tenens ita dicit rell.* ». La congettura è fondata essenzialmente sul pregiudizio che, essendo l'esempio riferito ad un *homo*, ad uno schiavo, Gaio non potesse parlare apoditticamente di *res*; ma non tien conto della conferma scaturente da Gai 2.24, e non è nemmeno imposta da Gai 4.16, relativo alla *legis actio sacramenti in rem*, che il Böhm invece invoca (« *qui vindicabat festucam tenebat, deinde ipsam rem adprehendebat, veluti hominem, et ita dicebat rell.* »). Di gran lunga più coerente si mostra A. Corbino, in un suo articolo molto meditato e sottile, quando parte dalla accettazione del Veronese e pone soltanto in dubbio che il testo originale di Gaio, da cui il manoscritto veronese è derivato qualche secolo dopo, abbia anch'esso portato, sia in 1.119 che in 2.24, « *rem tenens* » anziché « *aes tenens* », che è la lezione autorevolmente testimoniata da Boezio in una sua trascrizione di Gai 1.119 (cfr. Boeth. *ad Cic. top.* 5.28). In fondo, sembra dire il Corbino, la lezione del Veronese non vale più di quella di Boezio: ragion per cui la ricostruzione del dettato genuino di Gaio deve dipendere dal maggior grado di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra lezione.

Anch'io sono di questo avviso, naturalmente. Tuttavia penso che più attendibile di « *aes tenens* » (o di « *aes et rem tenens* », come altri hanno proposto) sia, fuor di ogni dubbio, « *rem tenens* ». E infatti nessuno può certo porre in discussione che il *mancipio accipiens* dovesse ad un certo punto prendere in mano, se già non lo aveva sin da principio, un pezzo di bronzo, di *aes*, con cui toccare la bilancia del *libripens* a simbolo di pagamento (cfr. Gai 1.119: *deinde aere percussit libram idque aes dat ei a quo mancipio accipit quasi pretii loco*): senonché, a parte il fatto che le mani del *mancipio accipiens* erano due (sí che con l'una poteva *rem tenere* e con l'altra poteva impugnare il pezzo di bronzo), non si vede assolutamente perché egli, il *mancipio accipiens*, 'dovesse' avere l'*aes* in mano sin dal primo momento, e non soltanto dal momento successivo (« *deinde* ») in cui gli incombeva di *percutere libram* e di passare il pezzo di bronzo all'alienante. Il rito della *mancipatio*, stando a Gai 1.119, si svolgeva in due fasi ben distinte: quella della pronuncia della formula mancipatoria e quella (ancora una volta richiamo l'attenzione sul « *deinde* ») del pagamento simbolico della *res mancipi*. E la riprova, con in più

la conferma del « *rem tenens* », è data dal rito dell'*in iure cessio*, la quale era un finto processo di revindica, svolgentesi davanti al magistrato, e non era una finta vendita. A parte il fatto che Gai 2.24 dice, come abbiamo visto, che il cessionario pronunciava la sua formula « *rem tenens* »; a parte che gli sforzi del Corbino per dimostrare improbabile la gaianità di questa lezione sono pregevoli solo per la loro ingegnosità, ma non altrettanto per la loro capacità di convincimento; a parte ciò, di *aes* non era davvero il caso di fare uso in un negozio in cui non si operava nessuna *imaginaria venditio*.

Il Corbino è ovviamente studioso troppo acuto per sostenere che anche nell'originale di Gai 2.24 si dicesse « *aes tenens* »: è perciò che egli ipotizza un originario « *festucam tenens* » che, abbreviato in « *fem tenens* », sarebbe stato erroneamente interpretato dal copista del Veronese come « *rem tenens* ». Ora io sono convinto quanto lui che, pronunciandosi la formula della *vindicatio*, si impugnasse una *festuca*, segno del potere, della *vis* affermata in ordine alla *res*: « *festucam tenens* » in Gai 2.24, dunque, mi starebbe bene, se vi si leggesse effettivamente. Ma qui domando: perché in Gai 1.119, relativo anch'esso alla pronuncia, almeno nelle prime parole, di una *vindicatio* (« *bunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio* »), il *mancipio accipiens* non avrebbe preso con mano la *res*, o almeno brandito la *festuca*, ed avrebbe tenuto in pugno sin dal principio solamente l'*aes rude*? Non è evidente che « *rem tenens* » equivale a « *festucam tenens* » ed a locuzioni corrispondenti, con le quali si poneva in luce che la pronuncia della *vindicatio* era sempre accompagnata dall'imposizione della *festuca*, oppure direttamente della mano, sulla *res* proclamata come propria?

3. — Spero che non si replichi a questa mia induzione che la *mancipatio* delle *res immobiles* (lo dicono Gai 1.121 e Ulp. 19.6) poteva essere fatta anche non in presenza delle stesse (« *praedia vero absentia solent mancipari* »), e che non si aggiunga che l'*in iure cessio* dell'eredità, delle servitù e dell'usufrutto, essendo relativa a cose incorporali, non poteva implicare il contatto di alcunché di tangibile. Gli istituti a base « *vindicatoria* » di cui discorrono Gaio e i giuristi del suo tempo erano solo la parvenza di quel che erano stati all'origine e nell'epoca di fioritura del *ius civile*, erano rituali ormai incompresi e pertanto erano anche in parte disapplicati o malamente applicati. Si può capire che per i beni immobili si 'solesse' (così dice Gaio) fare la *mancipatio* e la *in iure cessio* senza averli presenti, e quindi senza toccarli, l'acquirente, con la mano o con la

festuca; si può anche capire che il requisito dell'impostazione della *festuca* o della mano, avendo perso tutto il valore magico che sicuramente aveva all'inizio, sia venuto meno in ordine a *mancipatio* o *in iure cessio* di quelle che Gaio configurava come *res incorporales*; ma il problema di fondo è se nell'età più antica la *vindicatio* di un oggetto mobile o immobile (radice comune della *mancipatio* e dell'*in iure cessio*) fosse, sempre e in ogni caso, accompagnata dall'imposizione della *festuca* o della *manus*, oppure no.

A questa domanda la risposta non può essere, a mio avviso, che affermativa. Premesso che io trovo del tutto ingiustificate le teorie che escludono dalla sfera originaria di applicazione della *mancipatio* (non però della *in iure cessio*) i *praedia* e i beni immobili, mi sembra che, per rendersi conto dell'essenza originaria e specifica degli atti di *vindicatio*, sia necessario far capo a quanto Gaio (4.16) spassionatamente riferisce, più a titolo di notizia storica che di descrizione del diritto coevo, in ordine alla antichissima *legis actio sacramenti in rem*, ormai pressoché scomparsa ai suoi tempi: *qui vindicabat, festucam tenebat; deinde ipsam rem adprehendebat, veluti hominem, et ita dicebat: « hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio secundum suam causam: sicut dixi, ecce (tibi) vindictam imposui »; et simul homini festucam imponebat*. Né basta. Si legga anche quanto Gaio aggiunge: *festuca autem utebantur quasi hastae loco, signo quodam iusti domini... unde in centumviralibus iudiciis hasta proponitur*.

Le parole di Gaio, anche in relazione a quanto rimane dell'*actio sacramenti in rem* nel secolo suo (cioè in ordine all'*hasta* nei *centumvralia iudicia*), fanno intendere che la pronuncia della formula di *vindicatio* era sempre accompagnata, anche fuori dalla sede processuale, dalla impugnazione di una *festuca* e dall'imposizione della stessa alla *res*: nel che si realizzava la così detta « *adprehensio rei* ». Di questa gestualità originaria le tracce residue, ai tempi di Gaio, sono diverse. Nei giudizi centumvrali, relativi ad una *res incorporalis* (l'*hereditas*), vi è l'*hasta*, con la quale peraltro nulla si tocca perché nulla di materiale vi è più da toccare. Nella *manumissio vindicta* dello schiavo la *festuca* sussiste ancora e viene, a quanto pare, effettivamente utilizzata dall'*adsertor libertatis* per toccare lo schiavo. Nella *vindicatio* di cose mobili, in sede di *mancipatio* e di *in iure cessio*, il toccamento con la *festuca* è surrogato, di solito, dal semplice *rem tenere*. Nella *vindicatio* di cose immobili al *rem tenere* ed alla *festuca* si è, nell'uso corrente (« *solent* »), quasi del tutto (ma non del tutto e pienamente) rinunciato, per evitarsi di andare a compiere l'atto in presenza della cosa lontana e per evitarsi di portare di quella cosa lontana

un frammento simbolico al cospetto delle parti (così come invece avveniva, a quanto narra Gaio, nell'*actio sacramenti in rem*). Infine, nella *mancipatio familiae* e nella *mancipatio* o *in iure cessio* costitutive di servitù prediali o di usufrutto la cosa corporale non vi è (o non la si ravvisa più), ed ecco quindi che mancano sia il « *rem tenere* » che l'« *adprehendere* » con l'imposizione della *festuca*.